



2021/0104(COD)

28.2.2022

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità
(COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD))

Relatrice per parere: Jessica Polfjärd

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

1) Nella sua comunicazione relativa al Green Deal europeo, adottata l'11 dicembre 2019³⁰, la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario³¹. Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'Unione europea. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile. Esso contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'UE e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Nella sua proposta del 4 marzo 2020 relativa alla Legge europea sul clima la Commissione europea ha proposto di

Emendamento

1) Nella sua comunicazione relativa al Green Deal europeo, adottata l'11 dicembre 2019, la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario³¹. Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'Unione europea. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile. Esso contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'UE e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro **di qualità**, crescita e investimenti. Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Nella sua proposta del 4 marzo 2020 relativa alla Legge europea sul clima la Commissione europea ha proposto

rendere vincolante l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050³².

di rendere vincolante l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050³².

³⁰ **COM(2019) 640 final.**

³¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

³² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (2020/0036 (COD)).

³¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

³² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (2020/0036 (COD)).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) La diversità nei consigli di amministrazione delle imprese può influire sul processo decisionale, sul governo societario e la resilienza.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

7) Molti portatori di interessi ritengono che l'espressione "di carattere non finanziario" sia imprecisa, in particolare perché implica che le

7) Molti portatori di interessi ritengono che l'espressione "di carattere non finanziario" sia imprecisa, in particolare perché implica che le

informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso tuttavia le informazioni in questione sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore fanno riferimento alle informazioni sulla "sostenibilità". È dunque preferibile utilizzare l'espressione "informazioni sulla sostenibilità" anziché "informazioni di carattere non finanziario". La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica.

informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso tuttavia le informazioni in questione sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore fanno riferimento alle informazioni sulla "sostenibilità". È dunque preferibile utilizzare l'espressione "informazioni sulla sostenibilità" anziché "informazioni di carattere non finanziario". La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica *e adoperarsi per migliorare la coerenza tra i principi di informativa sulla sostenibilità e i principi di informativa finanziaria.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

8) In ultima analisi una migliore informativa sulla sostenibilità delle imprese va a vantaggio dei singoli cittadini e risparmiatori. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile e inclusivo dovrebbe apportare vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali ("utenti"). Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Il secondo gruppo di utenti è costituito da organizzazioni, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese

Emendamento

8) In ultima analisi una migliore informativa sulla sostenibilità delle imprese va a vantaggio dei singoli cittadini e risparmiatori. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile, *trasparente* e inclusivo dovrebbe apportare vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali ("utenti"). Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Il secondo gruppo di utenti è costituito da organizzazioni, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano

siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Anche altri portatori di interessi possono avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali. I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, possono basarsi su tali informazioni per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i rischi e l'impatto in termini di sostenibilità lungo le proprie catene del valore. I responsabili politici e le agenzie per l'ambiente potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale, contribuire ai conti ambientali e orientare le politiche pubbliche. I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni delle imprese, ma è probabile che utilizzino tali informazioni indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.

che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Anche altri portatori di interessi possono avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali. I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, possono basarsi su tali informazioni per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i rischi e l'impatto in termini di sostenibilità lungo le proprie catene del valore. I responsabili politici, **le parti sociali**, le agenzie per l'ambiente e **le organizzazioni non governative** potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale, contribuire ai conti ambientali e **alla coerenza economica e sociale** e orientare le politiche pubbliche. I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni delle imprese, ma è probabile che utilizzino tali informazioni indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

9) Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo

Emendamento

9) Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo

alle implicazioni finanziarie di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima. Sta inoltre aumentando la consapevolezza dei rischi che altre questioni ambientali e le problematiche sociali, comprese le questioni sanitarie, comportano per le imprese e gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità. In parte tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852, ma si sarebbe verificato comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID-19 è destinata ad accelerare ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e *delle* catene del valore delle imprese. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.

alle implicazioni finanziarie di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima. Sta inoltre aumentando la consapevolezza dei rischi che altre questioni ambientali e le problematiche sociali, comprese le questioni sanitarie, comportano per le imprese e gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità. In parte tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852, ma si sarebbe verificato comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID-19 è destinata ad accelerare ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori, *in particolare di coloro che svolgono lavori scarsamente retribuiti e ruoli in materia di assistenza, e del dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di fornitura e del* valore. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) *Le catene globali del valore, in particolare le catene del valore delle materie prime critiche, sono colpite dagli effetti dei rischi di origine naturale o umana. I rischi nelle catene di fornitura critiche sono stati evidenziati dalla crisi della COVID-19, mentre è probabile che la frequenza e l'impatto di tali shock aumentino in futuro, determinando un conseguente aumento della volatilità macroeconomica e dell'incertezza relativa al mercato e al commercio.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter) *Gli sforzi burocratici devono essere ridotti al minimo e non dovrebbero creare ostacoli aggiuntivi per le imprese e le PMI in generale.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 quater) *Gli organi legislativi dovrebbero fornire certezza giuridica. Le imprese, i clienti e i sindacati, tra gli altri, dovrebbero poter concordare orientamenti che potrebbero sostenere l'applicazione della presente direttiva.*

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

11) La relazione sulla clausola di revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE) e il relativo documento di lavoro sul controllo dell'adeguatezza delle comunicazioni societarie hanno individuato problemi attinenti all'efficacia di tale direttiva⁴⁸. Numerosi elementi dimostrano che molte imprese non divulgano informazioni rilevanti su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità. La relazione ha inoltre evidenziato che la limitata comparabilità e attendibilità delle informazioni sulla sostenibilità costituisce un problema di rilievo. Inoltre molte imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità non sono obbligate a comunicarle.

⁴⁸ Ufficio delle pubblicazioni: inserire riferimento alla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulle clausole di riesame delle direttive 2013/34/UE, 2014/95/UE e 2013/50/UE e al documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza che accompagna la relazione.

Emendamento 10

Emendamento

11) La relazione sulla clausola di revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE) e il relativo documento di lavoro sul controllo dell'adeguatezza delle comunicazioni societarie hanno individuato problemi attinenti all'efficacia di tale direttiva⁴⁸. Numerosi elementi dimostrano che molte imprese non divulgano informazioni rilevanti su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità. La relazione ha inoltre evidenziato che la limitata comparabilità e attendibilità delle informazioni sulla sostenibilità costituisce un problema di rilievo. Inoltre molte imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità non sono obbligate a comunicarle, ***il che sottolinea la necessità di un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica solido e di una revisione contabile efficace nell'ambito della comunicazione societaria sulla sostenibilità per garantire l'attendibilità dei dati ed evitare la compensazione, il greenwashing e/o la doppia contabilizzazione.***

⁴⁸ Ufficio delle pubblicazioni: inserire riferimento alla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulle clausole di riesame delle direttive 2013/34/UE, 2014/95/UE e 2013/50/UE e al documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza che accompagna la relazione.

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

12) In assenza di intervento politico il divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese è destinato ad aumentare, determinando notevoli conseguenze negative. Gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi e delle opportunità correlati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. L'aggregazione di molteplici decisioni di investimento che non tengono adeguatamente conto dei rischi legati alla sostenibilità ha la potenzialità di creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria. La Banca centrale europea e le organizzazioni internazionali, come ad esempio il Consiglio per la stabilità finanziaria, hanno richiamato l'attenzione su tali rischi sistemici, in particolare nel caso del clima. Gli investitori hanno inoltre più difficoltà a concentrare le loro risorse finanziarie sulle imprese e sulle attività economiche che anziché esacerbare i problemi sociali e ambientali li affrontano; ciò pregiudica la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Le organizzazioni non governative, le parti sociali, le comunità interessate dalle attività delle imprese e altri portatori di interessi sono meno in grado di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Ciò crea un deficit di responsabilità e può contribuire a ridurre il livello di fiducia dei cittadini nelle imprese, il che a sua volta può ripercuotersi negativamente sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato. L'assenza di parametri e di metodi universalmente accettati per la misurazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla sostenibilità

Emendamento

12) In assenza di intervento politico il divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese è destinato ad aumentare, determinando notevoli conseguenze negative. Gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi e delle opportunità correlati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. L'aggregazione di molteplici decisioni di investimento che non tengono adeguatamente conto dei rischi legati alla sostenibilità ha la potenzialità di creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria **e ritardano lo sviluppo e l'espansione delle PMI**. La Banca centrale europea e le organizzazioni internazionali, come ad esempio il Consiglio per la stabilità finanziaria, hanno richiamato l'attenzione su tali rischi sistemici, in particolare nel caso del clima. Gli investitori hanno inoltre più difficoltà a concentrare le loro risorse finanziarie sulle imprese e sulle attività economiche che anziché esacerbare i problemi sociali e ambientali li affrontano; ciò pregiudica la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Le organizzazioni non governative, le parti sociali, le comunità interessate dalle attività delle imprese e altri portatori di interessi sono meno in grado di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Ciò crea un deficit di responsabilità e può contribuire a ridurre il livello di fiducia dei cittadini nelle imprese, il che a sua volta può ripercuotersi negativamente sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato. L'assenza di parametri e di metodi universalmente accettati per la misurazione, la valutazione e la gestione

rappresenta un ulteriore ostacolo agli sforzi profusi dalle imprese per garantire la sostenibilità delle proprie attività e dei propri modelli aziendali.

dei rischi legati alla sostenibilità rappresenta un ulteriore ostacolo agli sforzi profusi dalle imprese per garantire la sostenibilità delle proprie attività e dei propri modelli aziendali ***e continua a ostacolare l'integrazione dell'attività economica sostenibile in tutta Europa e nel resto del mondo. La misurazione e la valutazione dell'impatto forniscono orientamenti per la quantificazione e la valutazione monetaria dell'impatto ambientale di un'impresa.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

14) Il crescente divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le attuali pratiche di comunicazione delle imprese rende più probabile l'introduzione, da parte dei singoli Stati membri, di norme o principi nazionali sempre più divergenti. L'esistenza di prescrizioni diverse in materia di informativa nei vari Stati membri creerebbe ulteriori costi e complessità per le imprese che operano a livello transfrontaliero, con il risultato di compromettere il mercato unico, e lederebbe il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Tali prescrizioni divergenti in materia di informativa, inoltre, rendono meno comparabili a livello transnazionale le informazioni comunicate, compromettendo l'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento

14) Il crescente divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le attuali pratiche di comunicazione delle imprese rende più probabile l'introduzione, da parte dei singoli Stati membri, di norme o principi nazionali sempre più divergenti. L'esistenza di prescrizioni diverse in materia di informativa nei vari Stati membri creerebbe ulteriori costi e complessità per le imprese che operano a livello transfrontaliero, con il risultato di compromettere il mercato unico, e lederebbe il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Tali prescrizioni divergenti in materia di informativa, inoltre, rendono meno comparabili a livello transnazionale le informazioni comunicate, compromettendo l'Unione dei mercati dei capitali. ***Le prescrizioni stabilite dalla presente direttiva sono volte ad assicurare pratiche armonizzate in merito all'informativa sulla sostenibilità e consentono alle imprese di rispettare la legislazione dell'Unione concernente l'informativa sulla sostenibilità a livello societario sulla base di una serie di***

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

15) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE si applicano rispettivamente alle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata. Poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicare tali informazioni dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese. È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese quotate in mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese, siano tenute a comunicare informazioni dettagliate sulla sostenibilità. Inoltre tutte le imprese che sono imprese madri di gruppi di grandi dimensioni dovrebbero predisporre un'informativa sulla sostenibilità a livello di gruppo.

Emendamento

15) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE si applicano rispettivamente alle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata. Poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicare tali informazioni dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese. È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese quotate in mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese, siano tenute a comunicare informazioni dettagliate sulla sostenibilità. Inoltre tutte le imprese che sono imprese madri di gruppi di grandi dimensioni dovrebbero predisporre un'informativa sulla sostenibilità a livello di gruppo. ***Le imprese che non sono stabilite nell'Unione ma che soddisfano i predetti criteri e operano nel mercato interno dovrebbero essere soggette ai medesimi obblighi al fine di tenere conto del loro impatto in termini di sostenibilità e offrire parità di condizioni per le imprese stabilite nell'Unione.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

17 bis) Estendere alle imprese stabilite in paesi terzi e che operano nell'Unione l'obbligo di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità è necessario per tenere conto dell'esigenza degli utenti, dei consumatori e degli investitori europei di accedere alle informazioni sulle questioni di sostenibilità connesse alle loro attività. Inoltre è necessario per garantire condizioni di parità nel mercato unico tra le imprese stabilite nell'Unione e quelle dei paesi terzi.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

21) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, e l'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE attualmente esentano tutte le imprese figlie dall'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario se tali imprese e le loro imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre, a condizione che tale relazione contenga le informazioni di carattere non finanziario richieste. È tuttavia necessario far sì che le informazioni sulla sostenibilità siano facilmente accessibili da parte degli utenti e garantire la trasparenza ***necessaria a individuare l'impresa madre dell'impresa figlia esentata che comunica le informazioni a livello consolidato.*** Occorre dunque prevedere che tali imprese figlie pubblichino ***la*** relazione sulla gestione consolidata ***dell'impresa madre e inseriscano nella loro relazione sulla gestione un riferimento al fatto che sono esentate dall'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Tale esenzione dovrebbe applicarsi anche***

Emendamento

21) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, e l'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE attualmente esentano tutte le imprese figlie dall'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario se tali imprese e le loro imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre, ***quale definita in detta direttiva,*** a condizione che tale relazione contenga le informazioni di carattere non finanziario richieste. È tuttavia necessario far sì che le informazioni sulla sostenibilità siano facilmente accessibili da parte degli utenti e garantire la trasparenza ***sulle attività di tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.*** Occorre dunque prevedere che tali imprese figlie pubblichino ***una*** relazione sulla gestione ***contenente le informazioni sulla sostenibilità. L'assenza di un'esenzione non pregiudica la possibilità per un'impresa madre di mettere in comune i costi e le risorse con le sue imprese figlie affinché possano adempiere all'obbligo in***

qualora l'impresa madre che comunica le informazioni a livello consolidato sia un'impresa di un paese terzo che comunica informazioni sulla sostenibilità in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva o in modo equivalente ai principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità.

materia di informativa sulla sostenibilità e di sottoporre a revisione le informazioni pubblicate sulla sostenibilità. Ciò non pregiudica neppure la possibilità per le imprese madri di produrre una relazione sulla gestione consolidata.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

22) L'articolo 23 della direttiva 2013/34/UE esenta le imprese madri dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata quando tali imprese sono imprese figlie di un'altra impresa madre che adempie tale obbligo. È tuttavia opportuno specificare che il regime di esenzione riguardante il bilancio consolidato e le relazioni sulla gestione consolidate opera indipendentemente dal regime di esenzione relativo all'informativa consolidata sulla sostenibilità. Un'impresa può dunque essere esentata dagli obblighi di informativa finanziaria ma non dagli obblighi di informativa consolidata in materia di sostenibilità laddove l'impresa capogruppo rediga il bilancio consolidato e le relazioni di gestione consolidate secondo il diritto dell'Unione, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo, ma non predisponga l'informativa consolidata sulla sostenibilità secondo il diritto dell'UE, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo.

soppresso

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

24) L'elenco delle questioni di sostenibilità in relazione alle quali le imprese sono tenute a fornire informazioni dovrebbe essere il più coerente possibile con la definizione di "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088. Tale elenco dovrebbe inoltre rispondere alle esigenze e alle aspettative degli utenti e delle stesse imprese, che spesso utilizzano i termini "ambientale", "sociale" e "governance" per designare le tre principali categorie di questioni di sostenibilità. L'elenco dei fattori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 non comprende espressamente le questioni di governance. La definizione dell'espressione "questioni di sostenibilità" nella direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere basata sulla definizione dei "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088 ma dovrebbe ricomprendere anche le questioni di governance.

Emendamento

24) L'elenco delle questioni di sostenibilità in relazione alle quali le imprese sono tenute a fornire informazioni dovrebbe essere il più coerente possibile con la definizione di "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088. Tale elenco dovrebbe inoltre rispondere alle esigenze e alle aspettative degli utenti e delle stesse imprese, che spesso utilizzano i termini "ambientale", "sociale" e "governance" per designare le tre principali categorie di questioni di sostenibilità. L'elenco dei fattori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 non comprende espressamente le questioni di governance. La definizione dell'espressione "questioni di sostenibilità" nella direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere basata sulla definizione dei "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088 ma dovrebbe ricomprendere anche le questioni di governance. ***L'elenco è un requisito minimo, che non indebolirà gli obblighi nazionali vigenti in materia di informativa.***

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

25) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE prevedono l'obbligo di comunicare non soltanto informazioni "in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione" ma anche informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al

Emendamento

25) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE prevedono l'obbligo di comunicare non soltanto informazioni "in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione" ma anche informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al

personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tali articoli dispongono pertanto che le imprese comunichino informazioni relative sia al modo in cui le varie questioni di sostenibilità incidono sull'impresa sia all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente. È la cosiddetta prospettiva della "doppia rilevanza", nella quale il rischio che l'impresa affronta e l'impatto da essa prodotto rappresentano ciascuno una prospettiva di rilevanza. Il controllo dell'adeguatezza dell'informativa societaria indica che spesso queste due prospettive non sono comprese o applicate correttamente. È pertanto necessario chiarire che le imprese dovrebbero considerare ciascuna prospettiva di rilevanza singolarmente e comunicare sia informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive sia informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva.

personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tali articoli dispongono pertanto che le imprese comunichino informazioni relative sia al modo in cui le varie questioni di sostenibilità incidono sull'impresa sia all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente. È la cosiddetta prospettiva della "doppia rilevanza", nella quale il rischio che l'impresa affronta e l'impatto da essa prodotto rappresentano ciascuno una prospettiva di rilevanza. Il controllo dell'adeguatezza dell'informativa societaria indica che spesso queste due prospettive non sono comprese o applicate correttamente. È pertanto necessario chiarire che le imprese dovrebbero considerare ciascuna prospettiva di rilevanza singolarmente e comunicare sia informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive sia informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva, ***considerando che la doppia rilevanza è fondamentale per comprendere la creazione del valore a lungo termine di un'impresa.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

26) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono l'obbligo per le imprese di divulgare informazioni relative a cinque ambiti dell'informativa: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato di tali politiche, rischi e gestione del rischio nonché indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa. L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non contiene riferimenti espliciti ad altri ambiti dell'informativa che gli utilizzatori delle

Emendamento

26) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono l'obbligo per le imprese di divulgare informazioni relative a cinque ambiti dell'informativa: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato di tali politiche, rischi e gestione del rischio nonché indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa. L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non contiene riferimenti espliciti ad altri ambiti dell'informativa che gli utilizzatori delle

informazioni considerano pertinenti, alcuni dei quali sono in linea con le informative previste nei quadri internazionali, comprese le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. Gli obblighi di informativa dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza ai rischi legati alle questioni di sostenibilità. Oltre agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, le imprese dovrebbero pertanto essere tenute a comunicare informazioni concernenti la propria strategia aziendale e la resilienza del modello e della strategia aziendali ai rischi correlati alle questioni di sostenibilità, oltre ad eventuali piani elaborati per garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra; dovrebbero altresì indicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi delle parti interessate e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle attività dell'impresa e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare. Una volta resa obbligatoria la comunicazione di elementi quali gli obiettivi e i progressi compiuti verso la loro realizzazione, l'obbligo distinto di comunicare i risultati delle politiche non è

informazioni considerano pertinenti, alcuni dei quali sono in linea con le informative previste nei quadri internazionali, comprese le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. Gli obblighi di informativa dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza ai rischi legati alle questioni di sostenibilità. Oltre agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, le imprese dovrebbero pertanto essere tenute a comunicare informazioni concernenti la propria strategia aziendale e la resilienza del modello e della strategia aziendali ai rischi correlati alle questioni di sostenibilità, oltre ad eventuali piani elaborati per garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra; dovrebbero altresì indicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi delle parti interessate e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle attività dell'impresa e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare. Una volta resa obbligatoria la comunicazione di elementi quali gli obiettivi e i progressi compiuti verso la loro realizzazione, l'obbligo distinto di comunicare i risultati delle politiche non è più necessario. *Al fine di tutelare la*

più necessario.

competitività delle imprese, occorre fornire le informazioni a un livello aggregato.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

27) Per garantire la coerenza con strumenti internazionali quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, prevenire e mitigare le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate

Emendamento

27) Per garantire la coerenza con strumenti internazionali quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, prevenire e mitigare le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. ***Un progetto trasparente offre la metodologia per una misurazione e una valutazione dell'impatto in tutta la catena del valore.*** Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la

dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.

gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

29) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non specificano se le informazioni da comunicare debbano essere di tipo prospettico o riguardare invece i risultati passati. Attualmente le imprese comunicano una scarsa quantità di dati prospettici, che gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità ritengono assai rilevanti. Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto specificare che le informazioni sulla sostenibilità comunicate devono includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipo sia qualitativo sia quantitativo. L'informativa sulla sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti *l'intera* catena del valore dell'impresa, compresi le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, a seconda dei casi. Le informazioni concernenti l'intera catena del valore dell'impresa comprenderebbero informazioni correlate alla catena del valore all'interno dell'UE e informazioni riguardanti paesi terzi qualora la catena del valore dell'impresa si estenda al di fuori dell'UE.

Emendamento

29) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non specificano se le informazioni da comunicare debbano essere di tipo prospettico o riguardare invece i risultati passati. Attualmente le imprese comunicano una scarsa quantità di dati prospettici, che gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità ritengono assai rilevanti. ***Al tempo stesso è essenziale tenere conto della natura sensibile di tali informazioni dal punto di vista della riservatezza commerciale, nonché del fatto che tali informazioni sono soggette a incertezza e non sottoposte a una rigorosa revisione contabile.*** Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto specificare che le informazioni sulla sostenibilità comunicate devono includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipo sia qualitativo sia quantitativo, ***che siano basate su indicatori fondati su dati scientifici, armonizzati, comparabili e uniformi nonché coerenti con la valutazione armonizzata del ciclo di vita, senza compromettere la posizione commerciale dell'impresa.*** L'informativa sulla sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti ***l'impatto sulla società***

dell'intera catena del valore dell'impresa, compresi le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, a seconda dei casi. Le informazioni concernenti l'intera catena del valore dell'impresa comprenderebbero informazioni correlate alla catena del valore all'interno dell'UE e informazioni riguardanti paesi terzi qualora la catena del valore dell'impresa si estenda al di fuori dell'UE.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

31) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono che le imprese, ove decidano di non applicare politiche in relazione a uno o più degli aspetti elencati, devono fornire una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Il diverso trattamento delle informazioni comunicate riguardo alle eventuali politiche delle imprese, rispetto agli altri ambiti dell'informativa previsti da detti articoli, ha generato confusione tra le imprese che comunicano le informazioni e non ha contribuito a migliorare la qualità delle informazioni divulgate. Pertanto nella direttiva non è necessario mantenere questa diversità di trattamento delle politiche. I principi stabiliranno quali sono le informazioni da comunicare in relazione a ciascuno degli ambiti dell'informativa previsti dagli articoli 19 bis e 29 bis.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Modifica di carattere editoriale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

33) ***Di per sé i quadri e i principi esistenti non soddisfano le esigenze dell'Unione*** in materia di informativa ***dettagliata*** sulla sostenibilità. Le informazioni prescritte dalla direttiva 2013/34/UE devono comprendere informazioni pertinenti rispetto a ciascuna prospettiva di rilevanza, riguardare tutte le questioni di sostenibilità ***ed*** essere in linea, se del caso, con altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in relazione alla divulgazione di informazioni sulla sostenibilità, compresi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre i principi obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità per le imprese dell'Unione devono essere commisurati al livello di ambizione del Green Deal europeo e all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. È pertanto necessario conferire alla Commissione il potere di adottare principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, consentendone la rapida adozione e garantendo che il contenuto di tali principi sia coerente con le esigenze dell'Unione.

Emendamento

33) ***Nell'elaborare i propri principi*** in materia di informativa sulla sostenibilità, ***l'Unione dovrebbe garantire la coerenza con i principi equivalenti a livello globale***. Le informazioni prescritte dalla direttiva 2013/34/UE devono comprendere informazioni pertinenti rispetto a ciascuna prospettiva di rilevanza, riguardare tutte le questioni di sostenibilità, ***compresa la valutazione monetaria degli impatti commerciali sulla società laddove vantaggiosa per i redattori di dati e gli utenti per confrontare la pertinenza dei diversi indicatori. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi e incoerenze nelle definizioni, l'ambito di applicazione e gli obiettivi delle prescrizioni applicabili e le informazioni sulla sostenibilità*** ***devono*** essere in linea, se del caso, con altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in relazione alla divulgazione di informazioni sulla sostenibilità, compresi, ***ma non solo***, gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento (UE) 2019/2088. ***Tali informazioni dovrebbero essere basate su indicatori fondati su dati scientifici, armonizzati, comparabili e uniformi ed essere coerenti con la valutazione del ciclo di vita armonizzata***. Inoltre i principi obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità per le imprese dell'Unione devono essere commisurati ***agli obiettivi socioeconomici dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea***, al livello di ambizione del Green Deal europeo e all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, ***tenendo conto nel contempo dei principi globali***. È pertanto necessario conferire alla Commissione il potere di adottare principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità ***in termini di convergenza con***

lo sviluppo dei principi internazionali sulla sostenibilità adottati dall'International Sustainability Standards Board (ISSB), consentendone la rapida adozione e garantendo, *ove necessario*, che il contenuto di tali principi sia coerente con le esigenze dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

34) Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi di informativa sulla sostenibilità europei e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti l'eventuale elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità per l'Unione europea. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme di principi di informativa coerente ed esaustivo, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di tali principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della **collaborazione** tra le iniziative di normazione a livello internazionale e le iniziative di normazione dell'Unione

Emendamento

34) Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi di informativa sulla sostenibilità europei e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti l'eventuale elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità per l'Unione europea. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme di principi di informativa coerente ed esaustivo, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità, **compresa la valutazione monetaria degli impatti e dei metodi contabili per il capitale naturale**, in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di tali principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della **convergenza** tra le iniziative di

europea. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui principi di informativa sulla sostenibilità. Tali raccomandazioni comprendono l'integrazione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo all'informativa finanziaria senza però modificarlo in maniera sostanziale. Nell'adottare principi di informativa sulla sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG. Al fine di garantire la definizione di principi di elevata qualità che contribuiscano al bene pubblico in Europa e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe elaborare il parere tecnico secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria, corredandolo di analisi costi-benefici e avvalendosi delle competenze di pertinenti portatori di interessi. Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri dell'Unione, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) contribuisce all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di informativa sulla sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di

normazione a livello internazionale, ***tra cui i principi internazionali sulla sostenibilità adottati dall'International Sustainability Standards Board (ISSB)***, e le iniziative di normazione dell'Unione europea. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui principi di informativa sulla sostenibilità. Tali raccomandazioni comprendono l'integrazione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo all'informativa finanziaria senza però modificarlo in maniera sostanziale. Nell'adottare principi di informativa sulla sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG. Al fine di garantire la definizione di principi di elevata qualità che contribuiscano ***alla convergenza con le iniziative di normazione a livello globale e all'interno dell'Unione, come il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e la tassonomia***, e al bene pubblico in Europa e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe elaborare il parere tecnico secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria, corredandolo di ***consultazioni pubbliche e*** analisi costi-benefici e avvalendosi delle competenze di pertinenti portatori di interessi, ***ivi compresa la piattaforma sulla finanza sostenibile, e di esperti nazionali pertinenti degli Stati membri***. Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri dell'Unione, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui

vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa societaria degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE e che saranno tenuti a utilizzare questi principi di informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno prevedere che l'ESMA esprima un parere in merito al parere tecnico formulato dall'EFRAG. Tale parere dovrebbe essere espresso entro *due* mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre consultare l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile per garantire che i principi di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con la politica e la legislazione pertinenti dell'Unione. All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro due mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.

all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. ***Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto della necessità della coerenza con il regolamento (UE) 2020/852, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare la piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto della necessità della convergenza con le iniziative di normazione a livello globale, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare l'International Sustainability Standards Board.*** L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) contribuisce all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di informativa sulla sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa societaria degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE e che saranno tenuti a utilizzare questi principi di informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno prevedere che l'ESMA esprima un parere in merito al parere tecnico formulato dall'EFRAG. Tale parere dovrebbe essere espresso entro *quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione ed essa formula il suo parere sulle modifiche alle norme vigenti entro tre* mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre consultare l'Autorità bancaria europea, l'Autorità

europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile per garantire che i principi di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con la politica e la legislazione pertinenti dell'Unione. ***Si dovrebbe tenere conto anche delle competenze e del parere dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) dell'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondazione IFRS).*** All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro due mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

35) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere coerenti con altri atti legislativi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del

Emendamento

35) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere coerenti con altri atti legislativi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto ***dei criteri***, degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a

regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di qualunque attività svolta dall'Autorità bancaria europea nell'attuazione degli obblighi di divulgazione nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale dell'Unione, compresi la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ e il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷, e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione⁵⁸ e dei suoi allegati, nonché dei relativi aggiornamenti. I principi dovrebbero inoltre tenere conto di altri atti legislativi pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹ ***e le prescrizioni previste dal diritto dell'Unione per le imprese relativamente ai doveri e alla diligenza degli amministratori.***

⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

norma del regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di qualunque attività svolta dall'Autorità bancaria europea nell'attuazione degli obblighi di divulgazione nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale dell'Unione, compresi la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ e il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷, e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione⁵⁸ e dei suoi allegati, nonché dei relativi aggiornamenti. I principi dovrebbero inoltre tenere conto di altri atti legislativi pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

(GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵⁸ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵⁸ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

36) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario⁶⁰ e degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni relative al clima⁶¹.

Dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE e non direttamente correlati alla sostenibilità, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto dell'impresa

Emendamento

36) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni relative al clima. ***In particolare, dovrebbero fare riferimento agli indicatori chiave di prestazione, compresi quelli elaborati nella sezione 3.5 della comunicazione della Commissione del 18 giugno 2019 dal titolo "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la***

massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE.

comunicazione delle informazioni relative al clima" nonché ad indicatori supplementari riguardanti tutti gli obiettivi ambientali. Tali indicatori dovrebbero essere definiti conformemente alla comunicazione della Commissione del 26 giugno 2017 dal titolo "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)" e in stretta collaborazione e partecipazione delle organizzazioni che promuovono la tutela dell'ambiente, delle parti sociali, degli investitori e dei portatori di interessi impegnati a favore di questioni in materia di diritti umani internazionali e in ambito sociale. I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE e non direttamente correlati alla sostenibilità, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto dell'impresa massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE.

⁶⁰ 2017/C 215/01.

⁶¹ 2019/C 209/01.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

37) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere proporzionati e non creare inutili oneri amministrativi per le imprese che hanno

Emendamento

37) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere proporzionati e non creare inutili oneri *e costi* amministrativi per le imprese che

l'obbligo di utilizzarli. Al fine di ridurre al minimo i disagi per le imprese che già comunicano informazioni sulla sostenibilità, i principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto, ove opportuno, dei quadri e dei principi esistenti per la contabilità e la comunicazione in materia di sostenibilità. Ne sono un esempio quelli elaborati dalla Global Reporting Initiative, dal Sustainability Accounting Standards Board, dall'International Integrated Reporting Council, dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile, dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, dal Carbon Disclosure Standards Board e dal CDP (ex Carbon Disclosure Project). I principi dell'Unione europea dovrebbero tenere conto di tutti i principi di informativa sulla sostenibilità elaborati sotto l'egida della Fondazione IFRS. Per evitare un'eccessiva frammentazione normativa che potrebbe avere conseguenze negative per le imprese che operano a livello mondiale, i principi europei dovrebbero contribuire al processo di convergenza dei principi di informativa sulla sostenibilità a livello globale.

hanno l'obbligo di utilizzarli. Al fine di ridurre al minimo i disagi per le imprese che già comunicano informazioni sulla sostenibilità, i principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto, ove opportuno, dei quadri e dei principi esistenti per la contabilità e la comunicazione in materia di sostenibilità **e garantire la coerenza con i medesimi**. Ne sono un esempio quelli elaborati dalla Global Reporting Initiative, dal Sustainability Accounting Standards Board, dall'International Integrated Reporting Council, dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile, dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, dal Carbon Disclosure Standards Board e dal CDP (ex Carbon Disclosure Project). I principi dell'Unione europea dovrebbero tenere conto di tutti i principi di informativa sulla sostenibilità elaborati sotto l'egida della Fondazione IFRS, **in particolare dell'International Sustainability Standards Board (ISSB)**. Per evitare un'eccessiva frammentazione normativa che potrebbe avere conseguenze negative per le imprese che operano a livello mondiale, i principi europei dovrebbero contribuire al processo di convergenza dei principi di informativa sulla sostenibilità a livello globale. ***I principi di informativa sulla sostenibilità dell'Unione dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dei principi di informativa sulla sostenibilità equivalenti a livello globale. Ove possibile, l'Unione dovrebbe cooperare con altri attori internazionali per promuovere il ricorso, a livello internazionale, ai principi di informativa sulla sostenibilità di cui alla presente direttiva.***

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 38

38) Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione europea si è impegnata a coadiuvare le imprese e altri portatori di interessi nell'elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale nell'Unione e a livello internazionale, al fine di garantire una gestione adeguata dei rischi ambientali e delle opportunità di mitigazione e di ridurre i relativi costi di transazione. Il "progetto trasparente" sponsorizzato nell'ambito del programma LIFE sta elaborando la prima metodologia contabile per il capitale naturale, **destinata a** migliorare la comparabilità e la trasparenza dei metodi esistenti **e ad abbassare** nel contempo la soglia per l'adozione e l'uso dei sistemi da parte delle imprese ai fini dell'adeguamento delle loro attività alle esigenze future. **Anche il** Natural Capital Protocol (protocollo per il capitale naturale) è un importante riferimento in questo campo. I metodi contabili per il capitale naturale, sebbene servano principalmente a rafforzare le decisioni di gestione interna, dovrebbero essere tenuti in debito conto nell'elaborazione dei principi di informativa sulla sostenibilità. Alcune metodologie contabili per il capitale naturale cercano di attribuire un valore monetario all'impatto ambientale delle attività delle imprese, il che **può aiutare** gli utenti a comprendere meglio tale impatto. È pertanto opportuno che i principi di informativa sulla sostenibilità siano in grado di includere indicatori monetizzati dell'impatto in termini di sostenibilità ove ciò sia ritenuto necessario.

38) Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione europea si è impegnata a coadiuvare le imprese e altri portatori di interessi nell'elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale nell'Unione e a livello internazionale, al fine di garantire una gestione adeguata dei rischi ambientali e delle opportunità di mitigazione **nonché del loro impatto sui rischi sociali, economici e di governance** e di ridurre i relativi costi di transazione. Il "progetto trasparente" sponsorizzato nell'ambito del programma LIFE sta elaborando **e sperimentando** la prima metodologia contabile per il capitale naturale, **che consolida i** metodi esistenti **e le migliori prassi al fine di** migliorare la comparabilità e la trasparenza dei **risultati abbassando** nel contempo la soglia per l'adozione e l'uso dei sistemi da parte delle imprese ai fini dell'adeguamento delle loro attività alle esigenze future. **La metodologia relativa al "progetto trasparente" si basa sul** Natural Capital Protocol (protocollo per il capitale naturale) **che** è un importante riferimento in questo campo **e rispecchia la prospettiva della doppia rilevanza**. I metodi contabili per il capitale naturale, sebbene servano principalmente a rafforzare le decisioni di gestione interna, dovrebbero essere tenuti in debito conto nell'elaborazione dei principi di informativa sulla sostenibilità **poiché le informazioni raccolte e sottoposte a revisione saranno utilizzate anche per l'informativa esterna**. Alcune metodologie contabili per il capitale naturale cercano di attribuire un valore monetario all'impatto ambientale delle attività delle imprese, il che **aiuterà** gli utenti a comprendere meglio tale impatto **e le loro interdipendenze**. È pertanto opportuno che i principi di informativa sulla sostenibilità siano in grado di includere indicatori

monetizzati dell'impatto in termini di sostenibilità ove ciò sia ritenuto necessario.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

41) Per quanto riguarda le informazioni relative al clima gli utenti desiderano conoscere i rischi fisici e di transizione delle imprese e la loro resilienza ai diversi scenari climatici. Inoltre ricercano informazioni riguardo al livello e alla portata delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti alle imprese, compresa la misura in cui le imprese utilizzano le compensazioni e la relativa fonte. La realizzazione di un'economia climaticamente neutra esige l'allineamento dei principi di compensazione e contabilità riguardanti i gas a effetto serra. Per quanto riguarda le compensazioni gli utenti necessitano di informazioni affidabili che rispondano alle preoccupazioni espresse circa la possibilità di sovrastime e doppi conteggi, che potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi climatici. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese devono comunicare in relazione a tali aspetti.

Emendamento

41) Per quanto riguarda le informazioni relative al clima gli utenti desiderano conoscere i rischi fisici e di transizione delle imprese, ***i piani dettagliati per mitigare le proprie emissioni*** e la loro resilienza ***e i piani per adattarsi*** ai diversi scenari climatici. Inoltre ricercano informazioni riguardo al livello e alla portata delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti alle imprese, compresa la misura in cui le imprese utilizzano le compensazioni e la relativa fonte. La realizzazione di un'economia climaticamente neutra esige l'allineamento dei principi di compensazione e contabilità riguardanti i gas a effetto serra. Per quanto riguarda le compensazioni gli utenti necessitano di informazioni affidabili che rispondano alle preoccupazioni espresse circa la possibilità di sovrastime e doppi conteggi, che potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi climatici. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese devono comunicare in relazione a tali aspetti.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

43) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono

Emendamento

43) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono

comunicare riguardo a fattori sociali, compresi i diritti umani e i fattori relativi ai dipendenti. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto delle imprese sulle persone *e sulla salute umana*. Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere, se del caso, informazioni in materia di lavoro forzato con riferimento alle loro catene del valore. Principi di informativa che tengano conto dei fattori sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, comprese le condizioni di lavoro e le pari opportunità per tutti. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato a marzo del 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. I principi di informativa dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro *e* nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

comunicare riguardo a fattori sociali, compresi i diritti umani e i fattori relativi ai dipendenti. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto delle imprese sulle persone. Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere, se del caso, informazioni in materia di lavoro forzato con riferimento alle loro catene del valore. Principi di informativa che tengano conto dei fattori sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, comprese le condizioni di lavoro e le pari opportunità per tutti. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato a marzo del 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. I principi di informativa dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni *pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Carta sociale europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.*

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 48

Testo della Commissione

48) La direttiva 2013/34/UE non prevede l'obbligo di pubblicare i bilanci o la relazione sulla gestione in un formato digitale, il che ostacola la reperibilità e la fruibilità delle informazioni comunicate. Gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano reperibili e disponibili in formati digitali leggibili da un dispositivo automatico. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. È pertanto opportuno prevedere l'obbligo per le imprese di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione nel formato XHTML in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione⁶³ e di marcare le informazioni sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto regolamento delegato. Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi, la taggatura delle informazioni comunicate. Tali prescrizioni dovrebbero confluire nel lavoro sulla digitalizzazione annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione "Una strategia europea per i dati"⁶⁴ e nella "Strategia in materia di finanza digitale per l'UE"⁶⁵. Esse integrano inoltre la creazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni societarie accessibili al pubblico, come previsto nel piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali, che considera anche la necessità di dati strutturati.

Emendamento

48) La direttiva 2013/34/UE non prevede l'obbligo di pubblicare i bilanci o la relazione sulla gestione in un formato digitale, il che ostacola la reperibilità, ***l'accessibilità*** e la fruibilità delle informazioni comunicate. Gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano reperibili, ***comparabili*** e disponibili in formati digitali leggibili da un dispositivo automatico ***e pubblicate in base ai principi dei dati aperti***. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. È pertanto opportuno prevedere l'obbligo per le imprese di redigere ***e rendere pubblicamente disponibile*** il bilancio e la relazione sulla gestione nel formato XHTML in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione⁶³ e di marcare le informazioni sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto regolamento delegato. Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi, la taggatura delle informazioni comunicate. Tali prescrizioni dovrebbero confluire nel lavoro sulla digitalizzazione annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione "Una strategia europea per i dati"⁶⁴ e nella "Strategia in materia di finanza digitale per l'UE"⁶⁵. Esse integrano inoltre la creazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni societarie accessibili al pubblico, come previsto nel piano d'azione relativo

all'Unione dei mercati dei capitali, che considera anche la necessità di dati strutturati.

⁶³ Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

⁶⁴ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data>

⁶⁵

https://ec.europa.eu/info/publications/2009-24-digital-finance-proposals_it

⁶³ Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

⁶⁴ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data>

⁶⁵

https://ec.europa.eu/info/publications/2009-24-digital-finance-proposals_it

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

49) *Affinché* le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nel punto di accesso unico europeo gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico prescritto e che le relazioni sulla gestione contenenti informazioni sulla sostenibilità siano rese disponibili **quanto prima** dopo la loro pubblicazione al meccanismo pertinente ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

Emendamento

49) ***Per consentire e garantire che*** le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nel punto di accesso unico europeo gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico ***di dati aperti*** prescritto, ***leggibile da un dispositivo automatico***, e che le relazioni sulla gestione contenenti informazioni sulla sostenibilità siano rese disponibili ***senza indebito ritardo*** dopo la loro pubblicazione al meccanismo pertinente ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione

50) L'articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE consente agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione la dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1. Gli Stati membri possono operare tale scelta quando l'impresa in questione redige una relazione distinta che è pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30 di tale direttiva, o quando tale relazione è messa a disposizione del pubblico nel sito web dell'impresa entro un termine ragionevole non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio ed è menzionata nella relazione sulla gestione. La stessa possibilità è prevista per la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE. Venti Stati membri si sono avvalsi di tale opzione. ***La possibilità di pubblicare una relazione distinta ostacola tuttavia la disponibilità di informazioni che colleghino le informazioni di carattere finanziario a quelle relative alle questioni di sostenibilità. Essa ostacola inoltre la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni da parte degli utenti, soprattutto gli investitori, che sono interessati a ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità. Tale problema è acuito dalla possibilità di pubblicare in momenti diversi le informazioni finanziarie e quelle che riguardano la sostenibilità. La pubblicazione delle informazioni in una relazione distinta può inoltre trasmettere l'idea, all'interno e all'esterno, che le informazioni sulla sostenibilità appartengano a una categoria di informazioni meno pertinenti,***

Emendamento

50) L'articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE consente agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione la dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1. Gli Stati membri possono operare tale scelta quando l'impresa in questione redige una relazione distinta che è pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30 di tale direttiva, o quando tale relazione è messa a disposizione del pubblico nel sito web dell'impresa entro un termine ragionevole non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio ed è menzionata nella relazione sulla gestione. La stessa possibilità è prevista per la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE. Venti Stati membri si sono avvalsi di tale opzione.

il che può influire negativamente sulla percezione dell'affidabilità delle informazioni. Le imprese dovrebbero pertanto comunicare le informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione e gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati ad esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione informazioni sulle questioni di sostenibilità. Tale obbligo contribuisce inoltre a chiarire il ruolo delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda il controllo dell'informativa sulla sostenibilità, nell'ambito della relazione sulla gestione, conformemente alla direttiva 2004/109/CE. Inoltre le imprese che hanno l'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità non dovrebbero in alcun caso essere esentate dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione, giacché è importante garantire che le informazioni sulla gestione siano accessibili al pubblico.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 51

Testo della Commissione

51) L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dispone che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati includano nella loro relazione sulla gestione una relazione sul governo societario, che deve contenere, tra l'altro, una descrizione della politica in materia di diversità applicata dall'impresa in relazione alla composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo. L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE lascia alle imprese la flessibilità di decidere quali aspetti della diversità saranno oggetto dell'informativa. Non impone esplicitamente alle imprese di includere informazioni su un particolare aspetto della diversità. Al fine di realizzare

Emendamento

51) L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dispone che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati includano nella loro relazione sulla gestione una relazione sul governo societario, che deve contenere, tra l'altro, una descrizione della politica in materia di diversità applicata dall'impresa in relazione alla composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo. L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE lascia alle imprese la flessibilità di decidere quali aspetti della diversità saranno oggetto dell'informativa. Non impone esplicitamente alle imprese di includere informazioni su un particolare aspetto della diversità. Al fine di realizzare

progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, è necessario garantire che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere e la relativa attuazione. Tuttavia per evitare inutili oneri amministrativi è opportuno offrire a tali imprese la possibilità di comunicare alcune delle informazioni prescritte dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE unitamente ad altre informazioni relative alla sostenibilità.

progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, è necessario garantire che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere, ***anche per quanto riguarda la presenza delle donne nei consigli di amministrazione***, e la relativa attuazione. Tuttavia per evitare inutili oneri amministrativi è opportuno offrire a tali imprese la possibilità di comunicare alcune delle informazioni prescritte dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE unitamente ad altre informazioni relative alla sostenibilità.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 52

Testo della Commissione

52) L'articolo 33 della direttiva 2013/34/UE impone agli Stati membri di assicurare che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa la responsabilità di garantire che i bilanci di esercizio (consolidati), la relazione sulla gestione (consolidata) e la dichiarazione (consolidata) sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva. Tale responsabilità collettiva dovrebbe essere estesa agli obblighi di digitalizzazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/815, all'obbligo di osservanza dei principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità e all'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità.

Emendamento

52) L'articolo 33 della direttiva 2013/34/UE impone agli Stati membri di assicurare che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa la responsabilità di garantire che i bilanci di esercizio (consolidati), la relazione sulla gestione (consolidata) e la dichiarazione (consolidata) sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva. Tale responsabilità collettiva dovrebbe essere estesa agli obblighi di digitalizzazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/815, all'obbligo di osservanza dei principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità e all'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità ***e di pubblicazione in un formato di dati aperti***.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 56

Testo della Commissione

56) Le norme riguardanti l'abilitazione e il riconoscimento dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovrebbero garantire che i revisori legali abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tuttavia i revisori legali che sono già stati abilitati o riconosciuti da uno Stato membro dovrebbero poter continuare a effettuare revisioni legali ed essere autorizzati a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che i revisori legali già abilitati acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità attraverso la formazione professionale continua.

Emendamento

56) Le norme riguardanti l'abilitazione e il riconoscimento dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovrebbero garantire che i revisori legali abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tuttavia i revisori legali che sono già stati abilitati o riconosciuti da uno Stato membro dovrebbero poter continuare a effettuare revisioni legali ed essere autorizzati a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che i revisori legali già abilitati acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità attraverso la formazione professionale continua. ***La presente direttiva non dovrebbe ostare a che i revisori legali svolgano anche un lavoro di certificazione della conformità.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis),

Emendamento

3. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis),

dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica:

dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, ***purché abbiano più di 500 dipendenti***:

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2 a 23, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{*3}.

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere, ***per un motivo giustificato***, di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2 a 23, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{*3}.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

17) "fattori di sostenibilità": fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*4} e fattori di governance;

Emendamento

17) "fattori di sostenibilità": fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*4} e fattori di governance, ***dove i fattori ambientali sono intesi in conformità con gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852***;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

19) "attività immateriali": risorse non fisiche che contribuiscono alla creazione di valore dell'impresa;

Emendamento

19) "attività immateriali": risorse non fisiche che contribuiscono alla creazione di valore dell'impresa **e sono coerenti con le attività immateriali già comunicate nel quadro dell'informativa finanziaria;**

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis) "attività economiche ad alto rischio": attività economiche che potrebbero avere gravi ripercussioni negative sulle questioni di sostenibilità o che sono esposte a rischi di sostenibilità e incluse nell'elenco di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 7 bis;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Le imprese di grandi dimensioni e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le piccole e medie imprese che sono imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a),** includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione

Emendamento

1. **I seguenti enti** includono nella relazione sulla gestione **integralmente sottoposta a revisione** informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla

dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione:

a) le imprese di grandi dimensioni, comprese le imprese organizzate come fondazioni, trust o affiliazioni commerciali;

b) le imprese di grandi dimensioni e le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 7, che sono disciplinate dal diritto di un paese terzo e che non sono stabilite nel territorio dell'Unione quando operano nel mercato interno vendendo beni o prestando servizi secondo le modalità previste;

c) le piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;

d) le piccole e medie imprese che svolgono attività economiche ad alto rischio.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono ***in particolare***:

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità **e ai cambiamenti climatici in particolare**;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) le opportunità per l'impresa **connesse** alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

ii) le opportunità **e i rischi** per l'impresa **connessi** alle questioni di sostenibilità, **compresa la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio**;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) il modo in cui **il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono** conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

Emendamento

iv) il modo in cui **l'impresa tiene** conto **della gestione del rischio**, degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

Emendamento

v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità **e i cambiamenti climatici in particolare;**

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

Emendamento

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, **nonché la loro composizione e le loro competenze, i portatori di interessi con cui si consultano sulle questioni di sostenibilità e sugli obiettivi correlati, i loro processi decisionali e se ai membri di tali organi sono offerti incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;**

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità **e agli obiettivi correlati;**

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità, **conformemente alle convenzioni internazionali sui diritti sociali e umani, in particolare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro, le convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;**

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore dell'impresa, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;

Emendamento

ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore dell'impresa, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, **dato che la competitività dell'impresa è preservata mediante la protezione dei dati professionali o industriali sensibili;**

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

iii) di eventuali azioni intraprese per prevenire **o** attenuare ripercussioni negative, effettive **o potenziali**, **o** per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;

Emendamento

iii) di eventuali azioni intraprese per **individuare, valutare**, prevenire, attenuare, **far cessare, monitorare, comunicare e affrontare** ripercussioni negative effettive, **e per renderne conto e** porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le imprese comunicano inoltre informazioni sulle attività immateriali, **comprese informazioni concernenti il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale.**

Emendamento

Le imprese comunicano inoltre informazioni sulle attività immateriali **di cui all'articolo 2, punto 19).**

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 e, in tale processo, tengono conto delle prospettive a breve, medio **e lungo** termine.

Emendamento

Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 e, in tale processo, tengono conto delle prospettive a breve **e** medio termine.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni **prospettiche** e retrospettive, **nonché** informazioni qualitative e quantitative.

Emendamento

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni retrospettive e, **se del caso, prospettiche. Esse combinano** informazioni qualitative e quantitative **onde garantire che siano riportate le informazioni più pertinenti nel quadro di ciascuna norma. Tali informazioni tengono conto, ove opportuno, delle prospettive a breve, medio e lungo termine. Le informazioni sono fornite in forma aggregata e riguardano gli ambiti in cui opera l'impresa.**

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore dell'impresa, comprese informazioni concernenti le attività dell'impresa, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali **e la sua catena di fornitura.**

Emendamento

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore **e di fornitura** dell'impresa, comprese informazioni concernenti le attività dell'impresa, i suoi prodotti e servizi **e i suoi rapporti commerciali, purché la competitività dell'impresa sia preservata mediante la protezione dei dati professionali o industriali sensibili.**

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi **eccezionali** in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, ***purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.***

Emendamento

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in **taluni** casi in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale e **competitiva** dell'impresa.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione elabora orientamenti, tenendo conto della consulenza tecnica dell'EFRAG, sulla metodologia appropriata per generare le informazioni prospettiche da indicare nell'informativa. Gli orientamenti sono brevi e concisi e tengono conto dell'onere amministrativo dell'impresa che comunica le informazioni.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, **punto 1, lettera a)**, possono comunicare le informazioni in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 19 quater.

Emendamento

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui all'articolo **19 bis, paragrafo 1, lettere d) e c)**, possono comunicare le informazioni in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 19 quater.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. A norma dell'articolo 34, gli Stati membri assicurano che la relazione sulla gestione sia sottoposta a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli

soppresso

*articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di tale impresa madre e se la relazione sulla gestione consolidata è redatta con modalità che possono essere considerate equivalenti, in conformità con le pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*⁶, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della presente direttiva.*

**⁶ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).";*

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

La relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre di cui al primo comma è pubblicata conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa *esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.*

Emendamento

La relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre di cui al primo comma è pubblicata conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa ***esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4*** è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata di cui al primo comma del presente paragrafo sia effettuata in una lingua ufficiale dello Stato membro o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.

Emendamento

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata di cui al primo comma del presente paragrafo sia effettuata in una lingua ufficiale dello Stato membro o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire un elenco di attività economiche considerate ad alto rischio in termini di ripercussioni negative, effettive o potenziali, sulle questioni di sostenibilità o esposizione ai rischi di sostenibilità. L'elenco delle attività ad alto rischio comprende le attività economiche classificate con un livello di rischio "elevato" nella categoria ambientale o sociale dell'elenco di categorizzazione dei rischi ambientali e sociali della BERS o escluse dai finanziamenti a titolo dei fondi della BERS. In casi debitamente giustificati, la Commissione può discostarsi dall'elenco della BERS o

integrare l'elenco con altre attività economiche aventi rischi o impatti negativi, effettivi o potenziali, in termini di sostenibilità tenendo conto del lavoro della piattaforma sulla finanza sostenibile istituita a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, anche per quanto riguarda i settori dell'industria mineraria, dell'industria estrattiva, dell'agricoltura, dell'abbigliamento e delle calzature, della finanza e del trasporto navale internazionale. Ogni tre anni, la Commissione riesamina, se del caso, tali atti delegati.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – parte introduttiva

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter, articolo 19 quater e articolo 19 quinquies

Testo della Commissione

4) sono inseriti **gli** articoli 19 ter, 19 quater e 19 quinquies **seguenti**:

Emendamento

4) sono inseriti **i successivi** articoli 19 ter, 19 quater e 19 quinquies:

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire principi di informativa sulla sostenibilità. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura per la

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire **un' informativa** sulla sostenibilità **basata su principi**. **I principi di informativa sulla sostenibilità garantiscono la semplicità e sono attuati in modo tale che i portatori di interessi ricevano informazioni pertinenti e rilevanti e siano evitati inutili oneri**

comunicazione di tali informazioni. In particolare:

amministrativi per le imprese che comunicano le informazioni. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura per la comunicazione di tali informazioni. In particolare:

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) entro ***il 31 ottobre 2022*** la Commissione adotta atti delegati che specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, ***e che precisano almeno le informazioni corrispondenti alle esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli*** obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088;

Emendamento

a) entro ... ***[18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]*** la Commissione adotta atti delegati che specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, ***in linea con gli*** obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) entro ***il 31 ottobre 2023*** la Commissione adotta atti delegati che specificano:

Emendamento

b) entro ... ***[30 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]*** la Commissione adotta atti delegati che specificano:

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario;

Emendamento

i) le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario, ***in un formato preciso e facilmente accessibile***;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) i criteri e le norme di attuazione per l'informativa sulla sostenibilità per le medie imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1;

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii ter) gli obiettivi specifici e misurabili basati su dati scientifici;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii quater) i criteri e le norme di attuazione riguardanti l'informativa sulla sostenibilità per le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 7, che sono disciplinate dal diritto di un paese terzo e che non sono stabilite nell'Unione quando operano nel mercato interno vendendo merci o prestando servizi;

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione consulta, almeno una volta all'anno, la piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 20 e il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al programma di lavoro dell'EFRAG per quanto riguarda l'elaborazione dei principi di informativa sulla sostenibilità.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I principi di informativa sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 prevedono che le informazioni da comunicare siano comprensibili, pertinenti, rappresentative,

I principi di informativa sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 prevedono che le informazioni da comunicare siano comprensibili, pertinenti, rappresentative,

verificabili, comparabili e siano rappresentate fedelmente.

verificabili, **affidabili**, comparabili e siano rappresentate fedelmente. ***Ove possibile, tali informazioni devono essere basate su dati scientifici. I principi di informativa sulla sostenibilità garantiscono la semplicità e sono attuati in modo tale che i portatori di interessi ricevano informazioni pertinenti e rilevanti.***

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I principi di informativa sulla sostenibilità specificano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio:

Emendamento

I principi di informativa sulla sostenibilità rispecchiano gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, sono coerenti con le definizioni e i requisiti stabiliti in tale regolamento e nei relativi atti delegati e specificano:

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori ambientali, comprese informazioni concernenti:

Emendamento

soppressa

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) **le** risorse idriche e marine;

Emendamento

iii) ***l'uso sostenibile e la protezione delle*** risorse idriche e marine;

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) ***l'uso delle risorse e l'economia*** circolare;

Emendamento

iv) ***la transizione verso un'economia*** circolare;

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) ***l'inquinamento;***

Emendamento

v) ***la prevenzione e il controllo dell'inquinamento;***

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

vi) la biodiversità e ***gli*** ecosistemi;

Emendamento

vi) la ***protezione e il ripristino della*** biodiversità e ***degli*** ecosistemi;

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) l'etica aziendale ***e la cultura d'impresa***, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva;

Emendamento

ii) l'etica aziendale, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva;

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) ***gli impegni politici*** delle imprese, comprese le attività di lobbying;

Emendamento

iii) ***l'influenza politica diretta sulla formulazione o l'attuazione*** delle politiche e dei processi decisionali;

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

v bis) il modello e la strategia aziendali generali dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, e il suo impegno con la società civile e gli attori statali.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Le informazioni possono essere basate, tra l'altro, sulla valutazione monetaria dell'impatto in termini di sostenibilità ove ciò sia ritenuto utile.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) dei criteri stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852^{*7};

^{*7} Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento

c) dei criteri, ***indicatori e delle metodologie*** stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852^{*7}, ***ivi compresi, tra l'altro, criteri di vaglio tecnico, criteri relativi al contributo sostanziale e criteri in materia di "non arrecare un danno significativo"***;

^{*7} Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) dei metodi contabili per il capitale naturale volti a rafforzare le decisioni di gestione interna per attribuire un valore monetario all'impatto ambientale delle

attività delle imprese, il che può aiutare gli utenti a comprendere meglio tale impatto.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, per introdurre principi di informativa sulla sostenibilità proporzionati alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano **quali informazioni, tra quelle** indicate **agli articoli 19 bis e 29 bis, sono comunicate dalle piccole e medie imprese** di cui **all'articolo 2, punto 1, lettera a)**. Essi tengono conto dei criteri di cui all'articolo 19 ter, paragrafi 2 e 3. Specificano inoltre, ove opportuno, la struttura per la comunicazione di tali informazioni.

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, per introdurre principi di informativa sulla sostenibilità proporzionati alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano **come le piccole e medie imprese** indicate **all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettere d) e c) comunicano le informazioni** di cui **agli articoli 19 bis e 29 bis**. Essi tengono conto dei criteri di cui all'articolo 19 ter, paragrafi 2 e 3. Specificano inoltre, ove opportuno, la struttura per la comunicazione di tali informazioni.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La piattaforma online per accedere alle informazioni dovrebbe consentire agli utenti di comparare facilmente i dati divulgati dalle imprese online, anche in base a categorie quali l'ambito tematico, il settore, il paese, il fatturato e il numero di dipendenti.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Le** imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Emendamento

1. ***Gli enti di interesse pubblico che sono*** imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni ***e che, alla data di chiusura del bilancio, superano, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio,*** includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità ***e ai cambiamenti climatici in particolare;***

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

ii) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità **e soprattutto alla transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio;**

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

Emendamento

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi, **dei rischi in termini di sostenibilità cui fa fronte il gruppo** e del suo **principale** impatto **negativo, effettivo o potenziale**, sulle questioni di sostenibilità;

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

Emendamento

v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità **e i relativi obiettivi;**

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità, **conformemente alle convenzioni internazionali sui diritti sociali e umani, in particolare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro, le convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;**

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

iii) di eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, o per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;

Emendamento

iii) di eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, o per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni, **nonché dell'efficacia dei relativi risultati;**

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se ritenuto necessario, la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a f) del primo comma deve essere concepita in modo da includere la

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni *prospettiche* e *informazioni sui risultati passati, nonché* informazioni qualitative e quantitative. Tali informazioni tengono conto, ove opportuno, delle prospettive a breve, medio e lungo termine.

Emendamento

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni *retrospettive* e, *se del caso, prospettiche. Esse combinano* informazioni qualitative e quantitative *onde garantire che siano riportate le informazioni più pertinenti nel quadro di ciascuna norma.* Tali informazioni tengono conto, ove opportuno, delle prospettive a breve, medio e lungo termine. *Le informazioni sono fornite in forma aggregata e riguardano gli ambiti in cui opera l'impresa.*

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in *casi eccezionali* in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere *gravemente* la

Emendamento

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in *taluni casi* in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere la posizione

posizione commerciale del gruppo, *purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.*

commerciale *e competitiva* del gruppo.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa madre che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di tale impresa madre e se la relazione sulla gestione consolidata è stata redatta con modalità che possono essere considerate equivalenti, in conformità con le pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della presente direttiva.

Emendamento

soppresso

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa madre ***esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4*** è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata di cui al primo comma del presente paragrafo sia effettuata nella sua lingua ufficiale o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.

Emendamento

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa madre è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata di cui al primo comma del presente paragrafo sia effettuata nella sua lingua ufficiale o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 7 – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La relazione sulla gestione consolidata di un'impresa madre ***esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4*** contiene tutte le informazioni seguenti:

Emendamento

La relazione sulla gestione consolidata di un'impresa madre contiene tutte le informazioni seguenti:

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 7 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'esenzione dell'impresa dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

Emendamento

soppressa

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare **dodici** mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nel formato prescritto dall'articolo 19 quinquies della presente direttiva, se del caso, nonché i giudizi e la dichiarazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 3 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁶.

*¹⁶ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (*GUL 169 del 30.6.2017, pag. 46*).

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare **diciotto** mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nel formato prescritto dall'articolo 19 quinquies della presente direttiva, se del caso, nonché i giudizi e la dichiarazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 3 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁶.

*¹⁶ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (*GUL 169 del 30.6.2017, pag. 46*).

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Tuttavia gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che ***incomba collettivamente ai*** membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, ***la*** responsabilità ***di garantire*** che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato 2019/815, dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 19 quinquies della presente direttiva:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che ***i*** membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale ***e che hanno una divisione delle*** responsabilità ***chiaramente definita, garantiscano*** che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato 2019/815, dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 19 quinquies della presente direttiva:

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri ***possono consentire*** che ***un prestatore indipendente*** di servizi di certificazione della conformità ***formuli*** il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che ***tale prestatore sia soggetto*** a obblighi coerenti con quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), di tale direttiva.";

Emendamento

3. Gli Stati membri ***consentono*** che ***prestatori indipendenti*** di servizi di certificazione della conformità ***formolino*** il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che ***tali prestatori siano soggetti*** a obblighi coerenti con quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), di tale direttiva.";

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 19 ter e all'articolo 19 quater è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 19 **bis**, **all'articolo 19 ter**, **all'articolo 19 quater** e all'articolo 19 quater **bis** è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 19 ter e all'articolo 19 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 19 **bis**, **all'articolo 19 ter**, **all'articolo 19 quater** e all'articolo 19 quater **bis** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione

Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 19 ter e 19 quater la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che sia stato elaborato secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e con il ricorso alle competenze *dei* pertinenti portatori di interessi e sia corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità.

Emendamento

Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 19 ter e 19 quater la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che sia stato elaborato secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e con il ricorso alle competenze *e al coinvolgimento delle parti sociali e di altri* pertinenti portatori di interessi e sia corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 3 bis – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di esprimere un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e i relativi atti delegati. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati formula il suo parere entro *due* mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.

Emendamento

La Commissione chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di esprimere un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e i relativi atti delegati. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati formula il suo parere *su nuove norme* entro *quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione e formula il suo parere sulle modifiche alle norme vigenti entro tre* mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione. *La Commissione affronta eventuali questioni significative individuate in tali pareri prima dell'adozione degli atti delegati di cui*

all'articolo 19 ter.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 3 bis – comma 4

Testo della Commissione

La Commissione consulta inoltre l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 19 ter e 19 quater. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro **due** mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.";

Emendamento

La Commissione consulta inoltre l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, **l'Autorità europea del lavoro**, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 19 ter e 19 quater. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro **tre** mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.";

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera c

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 19 ter e dell'articolo 19 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 19 **bis**, **dell'articolo 19 ter**, **dell'articolo 19 quater** e dell'articolo 19 quater **bis** entra in vigore solo se né il

obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **quattro** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **quattro** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro **fedele** delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi **attendibile** dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati e, se del caso, che è redatta in conformità dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della direttiva 2013/34/UE.";

Emendamento

c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro **trasparente** delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi **trasparente** dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente, **dell'analisi e della gestione dei rischi** e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati e, se del caso, che è redatta in conformità dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della direttiva 2013/34/UE.";

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La relazione di revisione, firmata dalla persona o dalle persone responsabili dell'attività di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.

Emendamento

La relazione di revisione, firmata dalla persona o dalle persone responsabili dell'attività di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale, **salvaguardando nel contempo le informazioni commerciali sensibili.**

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili e all'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della direttiva 2013/34/UE utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi, alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3. Qualora decida che i principi contabili o i principi di informativa sulla sostenibilità di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato.

Emendamento

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili e all'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della direttiva 2013/34/UE utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi, alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3. Qualora decida che i principi contabili o i principi di informativa sulla sostenibilità di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato **non superiore a due anni dall'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE.**

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 28 quinquies – comma 1

Testo della Commissione

Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente *e* dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'ESMA formula orientamenti in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo dell'informativa sulla sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti.

Emendamento

Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali *e dell'Agenzia europea del lavoro*, l'ESMA formula orientamenti in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo dell'informativa sulla sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti ***entro un termine ragionevole***.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

L'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6 garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.";

Emendamento

L'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6 garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze, ***nonché la conoscenza teorica della cooperazione internazionale allo sviluppo***. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.";

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f bis

Testo della Commissione

f bis) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;"

Emendamento

f bis) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità **e, se del caso, ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale;**"

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 14 – lettera e

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti **e**, se del caso, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità sono eseguite da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma dei revisori legali che eseguono la revisione legale e **la** certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto dell'impresa medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno eseguito la revisione legale e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.

Emendamento

La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale **o dall'impresa di revisione contabile che esegue la revisione legale dei conti**. Quando la revisione legale dei conti **o**, se del caso, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità sono eseguite da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma dei revisori legali che eseguono la revisione legale e **del revisore che ha svolto l'incarico di** certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto dell'impresa medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno eseguito la revisione legale e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza

personale di qualsiasi persona.

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 1 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) n. 537/2014

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che esegue la revisione legale dei conti *e, se del caso*, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità di un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione alcun servizio diverso dalla revisione contabile vietato durante:

Emendamento

1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che esegue la revisione legale dei conti *o* la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità di un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione alcun servizio diverso dalla revisione contabile vietato durante:

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 3 della presente direttiva entro il 1° dicembre **2022**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 3 della presente direttiva entro il 1° dicembre **2023**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 11.

Emendamento 121

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio **2023** o in data successiva.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio **2024** o in data successiva.

Emendamento 122

Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

L'articolo 4 della presente direttiva si applica agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio **2023** o in data successiva.

Emendamento

L'articolo 4 della presente direttiva si applica agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio **2024** o in data successiva.

Emendamento 123

Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Clausola di riesame

La Commissione riesamina l'impatto delle modifiche apportate dalla presente direttiva entro ... [5 anni dalla data di entrata in vigore]. Tale riesame valuta, in particolare, l'impatto dei principi di informativa sulla sostenibilità sulla comunicazione in materia di sostenibilità delle imprese finanziarie e non finanziarie, il suo valore aggiunto, nonché i relativi oneri amministrativi e costi diretti e indiretti.

Dopo un riesame con esito positivo, confermato da pareri del Parlamento

europeo, del Consiglio e del comitato per il controllo normativo della Commissione europea, può essere presa in considerazione un'ulteriore estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Norme volontarie per le PMI che non raggiungono i requisiti di dimensione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE possono essere elaborate, il che corrisponde alla procedura e agli obblighi di informativa delle imprese che comunicano già le informazioni in forma semplificata e proporzionata.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2013/34/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e del regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità	
Riferimenti	COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 23.6.2021	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 23.6.2021	
Commissioni associate - annuncio in aula	16.12.2021	
Relatore(trice) per parere Nomina	Jessica Polfjärd 1.9.2021	
Esame in commissione	6.12.2021	7.2.2022
Approvazione	28.2.2022	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	29 25 4

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

29	+
PPE	Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen
Renew	Gilles Boyer, Carlo Calenda, Luis Garicano, Billy Kelleher, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	Chris MacManus, Mick Wallace
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

25	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
ID	Gunnar Beck, Valentino Grant, Maximilian Krah, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
NI	Enikő Győri, Lefteris Nikolaou-Alavanos
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtzos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Engin Eroglu
Verts/ALE	Stasys Jakeliūnas

4	0
ID	France Jamet
PPE	Luděk Niedermayer
Renew	Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Significato dei simboli:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti